Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 dicembre 2003, n. 298

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 18.02.2004, n. 39

Articolo 1

Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27 comma 2, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto.

(1)

---

(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2004, n. 39, poi dall' art. 1, D.L. 29.11.2004, n. 281, e da ultimo dall'art.1, D.L. 28.08.2008 n. 134 come modificato dall'allegato alla L. 27.10.2008, n. 166, con decorrenza dal 28.10.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27 comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro"